



Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario

REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DELLE IMMAGINI DI VIDEOSORVEGLIANZA

INDICE

Art. 1 – Premessa	03
Art. 2 – Riferimenti normativi	03
Art. 3 – Definizioni	04
Art. 4 – Titolare del trattamento	04
Art. 5 - Responsabili del trattamento	04
Art. 6 – Incaricati del trattamento	05
Art. 7 – Informativa e consenso	05
Art. 8 – Diritti degli interessati	05
Art. 9 – Trattamento delle immagini di videosorveglianza	06
Art. 10 – Sicurezza dei dati	09
Art. 11 – Entrata in vigore	09

Art. 1 - Premessa

Il presente Regolamento garantisce che il trattamento delle immagini di videosorveglianza effettuato dall'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario (di seguito "Azienda") si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali, nel rispetto inoltre dei principi di semplificazione, armonizzazione ed efficacia delle modalità previste per il loro esercizio da parte degli interessati, nonché per l'adempimento degli obblighi da parte del Titolare del trattamento.

Per quanto non risulta essere dettagliatamente disciplinato nel presente documento, si fa rinvio ai riferimenti normativi riportati all'art. 2 nonché al sito <http://www.garanteprivacy.it> per prendere visione dei provvedimenti del Garante in materia.

Art. 2 – Riferimenti normativi

- Legge n. 300 del 20 maggio 1970 "Statuto dei Lavoratori"
- Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali"
- Provvedimento in materia di videosorveglianza (Garante della Privacy – 8 aprile 2010)
- Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati): di seguito "GDPR"
- Decreto Legislativo n. 181 del 10 agosto 2018 "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)"
- Elenco delle tipologie di trattamenti soggetti al requisito di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati ai sensi dell'art. 35, comma 4, del Regolamento (UE) n. 2016/679 (Garante della Privacy - 11 ottobre 2018)

Art. 3 – Definizioni

Si rinvia all'art. 4 del GDPR per la specifica dei termini utilizzati nel presente Regolamento

Art. 4 - Titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento di cui all'art. 4 comma 1 del GDPR è l'Azienda, rappresentata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione (in qualità di rappresentante legale).

Art. 5 - Responsabili del trattamento

Il Titolare del trattamento nomina in forma scritta uno o più Responsabili del trattamento oltre ad appositi soggetti, interni all'Azienda, di cui al successivo art. 6.

Il Responsabile risponde al Titolare per qualsiasi violazione o non attivazione della normativa in essere.

Le competenze specifiche del Responsabile, indicate espressamente nell'atto di nomina, possono così riassumersi:

- identificare e censire gli impianti di videosorveglianza;
- provvedere affinché venga fornita l'informativa ai soggetti interessati. A cura del Responsabile dovranno inoltre essere affissi i cartelli contenenti l'informativa, in tutti i luoghi in cui vengono effettuate riprese per fini di videosorveglianza;
- individuare gli eventuali settori di ripresa delle telecamere che possono insistere su aree private, ad elevato rischio di violazione della privacy, e provvedere al loro oscuramento di ripresa o alla modifica del raggio di azione delle telecamere;
- custodire copia delle chiavi degli armadi e/o dei locali destinati alla conservazione delle registrazioni;
- impartire idonee istruzioni atte ad evitare acquisizioni o rilevamento di dati non conformi da parte delle persone autorizzate all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti e del software;
- predisporre e compilare il registro degli accessi da parte dei soggetti di cui al comma precedente.

Art. 6 - Incaricati del trattamento

Gli incaricati del trattamento sono le persone fisiche nominate in forma scritta dal Titolare del trattamento, deputate a compiere operazioni di trattamento su autorizzazione del Titolare o del Responsabile, attenendosi alle istruzioni impartite.

Tutte le competenze degli incaricati sono indicate espressamente nell'atto di nomina.

Art. 7 - Informativa e consenso

Gli studenti, i dipendenti e comunque in generale tutti coloro che gravitano attorno a sistemi di videosorveglianza, sono informati che stanno per accedere in una zona videosorvegliata. A tal fine, l'Azienda affigge in tali zone, appositi cartelli denominati "informativa sintetica" riportanti il contenuto previsto dal GDPR.

Il facsimile del cartello è allegato al presente Regolamento (allegato 1).

Il cartello:

- è collocato prima del raggio di azione della telecamera, anche nelle sue immediate vicinanze e non necessariamente a contatto con gli impianti;
- ha un formato ed un posizionamento tale da essere chiaramente visibile in ogni condizione di illuminazione ambientale, anche quando il sistema di videosorveglianza sia eventualmente attivo in orario notturno.

L'informativa estesa è pubblicata sul sito istituzionale dell'Azienda all'indirizzo: <https://www.dsu.toscana.it/privacy/videosorveglianza/>

Il Provvedimento del Garante dell' 8 aprile 2010 individua, tra i casi in cui la rilevazione delle immagini può avvenire senza consenso, quello della videosorveglianza (con o senza registrazione delle immagini).

Tale trattamento, infatti, è ammesso in presenza di concrete situazioni che giustifichino l'installazione, a protezione delle persone, della proprietà o del patrimonio aziendale.

Art. 8 – Diritti degli interessati

I soggetti a cui si riferiscono le immagini videosorveglianza possono esercitare in qualsiasi momento i diritti sanciti dagli artt. 15-22 del GDPR entro i limiti indicati dall'art. 3.5 del Provvedimento del Garante della Privacy in materia di videosorveglianza dell'8 aprile 2010.

In particolare, in riferimento alle immagini registrate non è in concreto esercitabile il diritto di aggiornamento, rettificazione o integrazione in considerazione della natura intrinseca dei dati raccolti, in quanto si tratta di immagini raccolte in tempo reale riguardanti un fatto obiettivo.

Nel dettaglio, ciascun interessato ha il diritto:

- a) di chiedere al Titolare l'accesso ai propri dati personali ed alle informazioni relative agli stessi, la cancellazione dei dati personali che lo riguardano (al verificarsi di una delle condizioni indicate nell'art. 17, paragrafo 1 del GDPR e nel rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo, ad esempio se i dati sono trattati illecitamente);
- b) di chiedere la limitazione del trattamento dei propri dati personali (al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell'art. 18, paragrafo 1 del GDPR, ad esempio se i dati sono trattati illecitamente);
- c) di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei propri dati personali al ricorrere di situazioni particolari che lo riguardano;
- d) di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali e di rivolgersi all'Autorità giudiziaria ordinaria.

I diritti potranno esercitarsi:

- via pec all'indirizzo dsutoscana@postacert.toscana.it (esclusivamente da indirizzo pec)
- via mail all'indirizzo protocollo@dsu.toscana.it
- via posta tradizionale all'indirizzo "Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario – Viale Antonio Gramsci 36 – 50132 Firenze"
- tramite reclamo all'Autorità Garante per la Privacy secondo le modalità indicate sul sito web www.gpdp.it
- scrivendo al DPO dell'Azienda, all'indirizzo dpo@dsu.toscana.it

Art. 9 - Trattamento delle immagini di videosorveglianza

9.1 – Principi generali

Il trattamento dei dati personali effettuato mediante l'uso di sistemi di videosorveglianza non forma oggetto di legislazione specifica. Si applicano, pertanto, le disposizioni generali in tema di protezione dei dati personali nonché le disposizioni di cui al Provvedimento in materia di videosorveglianza (Garante privacy – 8 aprile 2010).

La raccolta, la registrazione, la conservazione e, in generale, l'utilizzo di immagini configura infatti un trattamento di dati personali. È considerato dato personale, qualunque informazione relativa a

persona fisica identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione.

Secondo il **principio di necessità**, il sistema di videosorveglianza ed il relativo sistema informatico vengono conformati già in origine in modo da non utilizzare dati relativi a persone identificabili quando le finalità del trattamento possono essere realizzate impiegando solo dati anonimi consentendo ad esempio solo riprese generali che escludano la possibilità di ingrandire le immagini e rendere identificabili le persone.

Secondo il **principio di proporzionalità**, l'attività di videosorveglianza viene effettuata adeguando le modalità di ripresa e dislocazione (tramite telecamere fisse o brandeggiabili, dotate o meno di zoom) ed escludendo un trattamento di dati pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite.

Le finalità istituzionali del suddetto sistema, del tutto conformi alle funzioni istituzionali demandate all'Azienda, sono finalizzate:

- a) a tutelare gli immobili di proprietà o in gestione dell'Azienda e a prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamento del patrimonio pubblico;
- b) a rilevare situazioni di pericolo per la sicurezza e l'incolumità degli studenti, dei dipendenti o di altri soggetti che operano o transitano presso le strutture di proprietà o in gestione dell'Azienda.

Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati, in base all'art. 4 dello Statuto dei lavoratori (legge 300 del 20 maggio 1970) per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'Azienda. Il raggio d'azione delle telecamere, inoltre, non dovrà essere orientato verso i dispositivi di rilevazione delle presenze.

9.2 – Dislocazione degli impianti di videosorveglianza

Gli impianti di videosorveglianza attivi presso le strutture dell'Azienda, sono riportati nell'Allegato 2 al presente Regolamento.

9.3 - Modalità di raccolta e trattamento delle immagini di videosorveglianza

Le immagini oggetto del presente trattamento vengono:

- a) trattate in modo lecito e secondo correttezza;

- b) raccolte e registrate per le finalità di cui al presente articolo e rese utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi;
- c) raccolte in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali le stesse sono raccolte e successivamente trattate;
- d) conservate per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell' sistema, per le quali esse sono state raccolte o successivamente trattate.

Il Titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell' sistema attivato. La documentazione tecnica relativa all' intero sistema di videosorveglianza è conservata agli atti dell' Azienda.

Per ogni singola zona soggetta a videosorveglianza potranno essere anche individuate delle zone da "oscurare", cioè potrà essere inibita la visualizzazione di particolari siti in maniera elettronica, opzione definita "Privacy Zone" (per esempio non potrà essere possibile effettuare la visualizzazione di ambiti "assolutamente privati" come finestre di abitazioni ed altro); ciò potrà avvenire anche su richiesta di singoli soggetti.

Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: registrazione su storage delle immagini video provenienti dalle telecamere installate presso le varie strutture.

Le immagini verranno conservate per un massimo di giorni 7 (sette) successivi alla registrazione.

Un eventuale allungamento dei tempi di conservazione sarà valutato come eccezionale e comunque in relazione alla necessità derivante da un evento già accaduto o realmente imminente, oppure alla necessità di custodire o consegnare una copia specificamente richiesta dall' autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria, in relazione ad un' attività investigativa in corso.

Il sistema impiegato è programmato in modo da operare al momento prefissato la sovrascrittura automatica delle immagini, con modalità tali da rendere non riutilizzabili i dati cancellati.

In caso di cessazione di un trattamento, per qualsiasi causa, i dati personali saranno distrutti.

Il sistema di videosorveglianza non è collegato ad altri sistemi né ad alcuna rete pubblica di telecomunicazioni e non è pertanto accessibile da altre periferiche.

9.4 - Manutenzione impianti

Ai fini dell'efficienza e manutenzione degli impianti, l'Azienda si avvale della eventuale collaborazione di soggetti esterni fornitori/manutentori del sistema di videosorveglianza appositamente nominati quali Responsabili esterni del Trattamento.

Art. 10 - Sicurezza dei dati

Le immagini di videosorveglianza oggetto di trattamento sono custodite presso le strutture di cui all'Allegato 2 del presente Regolamento.

Previa presenza degli incaricati al trattamento è ammesso l'accesso alle ditte autorizzate per eventuali interventi di manutenzione.

Le immagini sono protette con idonee misure di sicurezza, prevenendo in tal modo il rischio di distruzione, di perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

In presenza di differenti competenze specificatamente attribuite ai singoli operatori sono configurati diversi livelli di visibilità e trattamento delle immagini. Tali soggetti, incaricati e responsabili del trattamento, sono in possesso di credenziali di autenticazione che permettano di effettuare, a seconda dei compiti attribuiti ad ognuno, unicamente le operazioni di propria competenza.

I soggetti abilitati al trattamento delle immagini non possono effettuare sulle medesime operazioni di cancellazione o duplicazione.

Art. 11 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della Delibera del Consiglio di Amministrazione che lo approva e sostituisce integralmente la versione approvata con Delibera 9/16 del 24 febbraio 2016.